

se non ritenga che un punteggio aggiuntivo assegnato all'abilitazione ordinaria non incrementi una manifesta disparità di trattamento premiando oltre ogni logica un'abilitazione cui già sono riservate il 50 per cento delle nomine in ruolo;

se non ritenga che punteggio aggiuntivo assegnato all'abilitazione riservata non costituisca una manifesta ingiustizia dato che la formazione dei relativi corsi è di durata pari a meno di un decimo di quella SSIS;

se non ritenga di individuare criteri più equi per l'attribuzione dei punteggi stessi, dando a ciascuno secondo il proprio merito ed evitando che ne rimangano pregiudicate le legittime aspettative dei docenti specializzati nelle SSIS. (4-05863)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 26 marzo 2003, i dipendenti addetti alla gestione e alla manutenzione degli impianti di Puglia, Lucania e Irpinia, dell'Ente Irrigazione, hanno occupato la strada statale fondovalle Sinnica;

da aprile 2001 ad agosto 2002 — a causa dei debiti accumulati dall'Ente — i lavoratori hanno ricevuto solo semplici acconti mentre dal mese di settembre 2002 non ricevono alcunché;

i lavoratori interessati sono circa 200 in Basilicata, Puglia e Campania e controllano le dighe lucane del Pertusillo, Senise, Camastra, Acerenza e Genzano e Basentello, quella di Conza della Campania (Avellino), l'impianto di autosollevamento del Sinni e quello di smistamento di Ginosà (Taranto), le « traverse » del Sauro, del Sarmento, dell'Agri e di Trivigno;

ad avviso dell'interrogante, appare semplicemente irresponsabile parlare,

come fanno i *manager* della gestione commissariale dell'Ente, di piano triennale di rilancio se poi non si è in grado di assicurare le risorse finanziarie minime e quindi il salario ai dipendenti;

per un Ente così gestito, a parere dell'interrogante, non può esserci futuro e pertanto la Regione Basilicata farebbe bene a definire, nell'ambito della strategia che si è data in tema di gestione delle risorse idriche, attraverso la costituzione della società per l'acqua, un proprio piano d'azione —:

se, e con quali iniziative di concertazione, intendano intervenire affinché sia sbloccata la drammatica vertenza dei dipendenti senza salario da troppi mesi e se non ritengano altresì deprecabile e inopportuno l'atteggiamento dei vertici dell'Ente, compresi i subcommissari e responsabili lucani, i quali non solo non hanno tenuto fede all'impegno assunto in più occasioni nei confronti dei lavoratori ma non hanno neppure rispettato le intese sottoscritte con i sindacati. (3-02129)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

COSTA, ROSSO, CROSETTO, LAVAGNINI, ZANETTA, CALIGIURI, TARDITI, PAOLETTI TANGHERONI, MICHELINI, NICOTRA, DANIELE GALLI e GALVAGNO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

in data 21 ottobre 2002 l'Associazione regionale Produttori Latte Piemonte ha presentato presso la Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei Servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, domanda di registrazione della denominazione di origine protetta per il formaggio « Grana Piemonte »;

in data 13 novembre 2002 il Dipartimento ha inviato alla suddetta Associazione comunicazione di non accoglimento dell'istanza presentata con la motivazione che l'Associazione non appare in possesso

dei requisiti indicati dal Regolamento CEE n. 2081 del 1992 concernente le modalità per la presentazione delle istanze di registrazione comunitaria;

le motivazioni date non appaiono sufficienti per respingere l'istanza quando richiama il paragrafo due dell'articolo 5 che attribuisce alle associazioni il diritto a presentare le domande di registrazione soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono; interpretazione eccessivamente restrittiva, dal momento che il paragrafo uno del medesimo articolo parla di associazioni di produttori e/o trasformatori interessati al medesimo prodotto alimentare, come, appunto, risulta essere l'Associazione che rappresenta i produttori di latte e, quindi, i produttori di una delle materie prime di cui è composto il formaggio;

la Corte di Lussemburgo, supremo organo giurisdizionale comunitario, ha emanato una sentenza secondo la quale «... nel caso di una denominazione di origine composta, il fatto che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a pie di pagina nell'allegato del Regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996 n. 1107 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine ... non implica necessariamente che ogni sua singola parte è protetta...», (procedimenti riuniti C-129/97 e C-130/97);

dal momento che il « Grana Padano » risulta registrato senza alcuna indicazione sotto forma di note a pie di pagina nel suddetto Regolamento, in base a tale sentenza il termine « Grana » può essere utilizzato come denominazione di origine anche per altri formaggi;

non è corretto affermare, come fa il Dipartimento, che il « Grana Piemonte » non è inserito nella seconda revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali allegato al decreto ministeriale 14 giugno 2002, per altro, redatto allo scopo di ottenere deroghe sulla normativa sanitaria comunitaria senza avere alcun riferimento alla normativa sui prodotti DOP (reg. CEE 2081/92), proprio in ragione del suo carattere evocativo della denomina-

zione di origine protetta « Grana Padano », mentre il motivo per cui non è stato richiesto l'inserimento dipende unicamente dal fatto che la domanda del « Grana Piemonte » non contempla richieste di deroghe sulla materia prima;

la medesima associazione ha già presentato analoghe domande per altri formaggi tipici come il « Toma Piemontese », la « Robiola d'Alba », il Tomino di Melle » ed il « Maccagno » ed il Ministero, in questi casi, non ha avuto nulla da obiettare —:

quali azioni il Ministero intenda adottare per correggere un'istanza di rifiuto basata su motivazioni non convincenti ed in contrasto con decisioni analoghe precedentemente assunte dal medesimo ufficio;

in base a quali disposizioni il dipartimento abbia cambiato linea interpretativa per quanto concerne l'accettazione delle domande di registrazione della denominazione di origine protetta richieste dall'Associazione regionale Produttori latte Piemonte. (5-01822)

* * *

SALUTE

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

il 30 maggio 2002, in seguito a un controllo della polizia stradale in località Fortezza, in prossimità del valico italo-austriaco del Brennero, veniva fermato un camion con 56 cuccioli di cane di razza *beagle* provenienti dall'allevamento Morini di San Polo d'Enza di Reggio Emilia e destinati ad un laboratorio tossicologico di Amburgo, in Germania, dove sarebbero stati sottoposti a vivisezione per esperimenti scientifici. Gli animali venivano trasportati in gabbie anguste, senza che sussistessero le condizioni igienico-sanitarie necessarie e senza che il conducente disponesse dell'autorizzazione prevista dalla legge per il trasporto di animali vivi; al